



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Emissioni in atmosfera/AIA
Ufficio: Emissioni in atmosfera/AIA

N.Reg. 279 del 02/10/2026

Treviso, 02/10/2026

Oggetto: ARMONIA MOULDINGS SRL - VIA GUGLIELMO MARCONI, 84/A - REVINE LAGO.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 26/05/2025 per il tramite del S.U.A.P., con cui la ditta ARMONIA MOULDINGS SRL (P.IVA 04616620268) con sede legale e produttiva in via Guglielmo Marconi, 84/A - REVINE LAGO - chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:

- un impianto che genera emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'articolo 8 della legge n.447/1995;

CONSIDERATO che l'impianto è stato autorizzato con decreto n.163 del 10/04/2018 per le emissioni in atmosfera ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 parte 5^a, scaduto il 19/10/2025;

VISTA la nota in data 09/03/2026, prot. prov. n.13599, con cui si chiedono alla ditta delle integrazioni e al Comune il parere ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e in merito all'impatto acustico ai sensi della L. n.447/1995;

VISTE le integrazioni della ditta pervenute in data 20/03/2026, prot. prov. n.16509, 05/06/2026, prot. prov. n.33318, 28/08/2026, prot. prov. n.50895;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato dato riscontro, da parte del Comune, alla richiesta dei pareri e alla nota in data 09/09/2026, prot. prov. n.52788, con cui si informava lo stesso che il presente atto sarebbe stato adottato limitatamente agli aspetti ambientali di competenza della Provincia, rinviando al Comune sede dell'impianto ogni valutazione in merito all'impatto acustico ed al S.U.A.P. il conseguente rilascio di quanto previsto dall'art. 8 della Legge n.447/1995, fatto





salvo quanto contemplato dall'art. 2 comma 8 bis, della L. n.241/1990;

DATO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi del D.P.P. n. 11 del 21/01/2025;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla ditta con la documentazione pervenuta in data 27/05/2025, prot. prov. n.29287, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la L.R. n. 12/2024, il R.R. attuativo n. 4/2025 e il D.D.R. n.15/2025;

VISTO l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con D.G.R.V. n.377/2025 e, in particolare, l'azione operativa della Scheda I. 2.a.;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI la L.R. n.33/1985, il D.Lgs. n.152/2006, il D.P.R. n.59/2013 e la L. n.447/1995;

VISTI il D.Lgs. n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta ARMONIA MOULDINGS SRL nell'impianto sito in via Guglielmo Marconi, 84/A - REVINE LAGO, limitatamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, parte quinta.

ART. 2 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 3 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 4 - L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

ART. 5 - Il presente atto è adottato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1, fatto particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di rumore (L. n.447/1995).

ART. 6 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 7 - Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Revine Lago perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.





BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

